



***Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale***



La scuola al tempo del Covid
**Una "bussola" per le istituzioni
scolastiche**

a cura del Direttore Generale Luisa Franzese

Contributi

**Barbara Barbieri – Cinthia Buonopane – Paola Di Natale – Anna Maria Di Nocera –
Stefania Montesano – Angela Mormone – Mirella Scala – Filomena Zamboli**

***Editing per l'USR Campania
Cinthia Buonopane
Gennaio 2021***



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

F. I CASI DI POSITIVITÀ

Non v'è dubbio che la gestione dei casi di positività rilevati al proprio interno costituisca la problematica più delicata per le istituzioni scolastiche. I suggerimenti operativi che qui si propongono, sia per il personale scolastico che per gli alunni, intendono perseguire un duplice obiettivo:

- ridurre il rischio di contagio per i lavoratori e per gli studenti, al fine di permettere la prosecuzione dell'attività, ma rispettare, parimenti, la loro sicurezza;
- intervenire tempestivamente su eventuali casi di contagio.

In ottemperanza al **Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto MI n° 87 del 6/8/2020)**, è necessario che le indicazioni per la gestione dei casi di positività siano individuate da ciascuna istituzione scolastica come integrazione del Documento di valutazione dei Rischi, con il coinvolgimento del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, nell'intento di garantire a tutti i livelli – famiglie personale scolastico - l'opportuna informazione sulle procedure disposte non solo dal citato protocollo, ma anche dalle Asl competenti, in modo da contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili come quello dell'istruzione e della formazione.

Le procedure di gestione

La procedura di gestione dei casi di positività all'interno delle istituzioni scolastiche tiene conto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute, dal CTS per il settore scolastico, dalla Regione Campania e dagli organismi internazionali (in particolare OMS E ECDC) e si basa sulla situazione epidemiologica aggiornata al momento della stesura del presente documento. Infatti, tenendo conto che la situazione epidemiologica muta nel tempo, si rimanda ai principali siti di monitoraggio della situazione nazionale ed internazionale per eventuali aggiornamenti.

Organizzazione mondiale della Sanità (OMS):

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Centro Europeo per il controllo delle malattie (ECDC)

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_it

<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data>

US Center for Disease Control and Prevention

<https://www.cdc.gov/sars/>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>

Istituto Superiore di Sanità

<https://www.iss.it/>

<https://www.epicentro.iss.it/focus/sars/sars>

<https://www.epicentro.iss.it/infettive/MersCov2013>

<https://www.epicentro.iss.it/infettive/nuovo-coronavirus-cina-2020>



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Le procedure di gestione di una persona con sintomi da Covid-19 può trovare due diversi ambiti di applicazione, ovvero quando essa si trova all'interno dell'istituzione scolastica oppure quando è presso il proprio domicilio. Il citato Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico, al paragrafo 7, distingue inoltre il caso sospetto dal caso conclamato positivo al Covid-19, così come diversifica le procedure a seconda che si tratti di uno studente o di un operatore scolastico.

Per facilità di lettura, si trattano separatamente di seguito le diverse situazioni.

Studente che sviluppi i sintomi a scuola - Una volta allertato il referente COVID scolastico, l'alunno deve essere allontanato dalla classe e posto in ambiente dedicato, assistito da un operatore scolastico dotato di DPI, in attesa dell'arrivo dei genitori, prontamente allertati. Questi ultimi prenderanno contatto con il pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG), rispettivamente per alunno minore o maggiorenne. Le superfici della stanza e l'area di isolamento dovranno essere accuratamente pulite e disinfettate dopo che l'alunno avrà lasciato la scuola.

Studente che sviluppi i sintomi a casa - Il genitore dell'alunno dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) che richiederà l'effettuazione del test diagnostico, comunicandolo al DdP. Alla scuola verrà formalizzata l'assenza per motivi di salute.

Operatore scolastico che sviluppi i sintomi a scuola - L'interessato dovrà essere invitato a tornare al proprio domicilio e a consultare tempestivamente il MMG per essere sottoposto al previsto tampone.

Operatore scolastico che sviluppi i sintomi a casa - Anche in tale situazione l'interessato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG). Come nel caso precedente sarà quest'ultimo a richiedere l'effettuazione del test diagnostico e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione. Il lavoratore comunicherà l'assenza dal lavoro per motivi di salute.


Come si vede, l'insorgenza di una sintomatologia da Covid-19 impone, a chiunque ne sia colpito, il suo immediato isolamento ed il più rapido possibile rientro al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi situazione sospetta.

Nei casi conclamati, invece, le azioni successive da parte della scuola sono definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, ovvero da ciascuna ASL, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso confermato necessita, inoltre, da parte della scuola, anche dell'attivazione di uno specifico monitoraggio in stretto raccordo con il Distretti sanitari di ciascuna ASL al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili, altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico e di seguire le condizioni di salute della persona contagiata fino alla sua riammissione nella comunità scolastica. Il *contact tracing* è di primaria importanza per garantire una risposta rapida attraverso la ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Tale misura è assicurata con una sinergia continua con i referenti per l'ambito scolastico individuati da ciascun distretto sanitario/ASL.

Nel caso di studenti, i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale si raccordano con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza, fornendo adeguata e tempestiva informazione alla scuola frequentata in modo che la stessa possa attivare tutte le misure metodologiche/didattiche opportune e compatibili per l'attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Similarmente, **il personale scolastico**, posto in quarantena e/o in isolamento fiduciario, dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa, ove possibile, in modalità agile, come già indicato nel relativo paragrafo. Qualora i diversi casi di sospetto Covid fossero conclamati, il DdP competente disporrà l'isolamento dei contatti stretti sulla base delle indicazioni definite dal **Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020** e dal Documento di programmazione sanitaria **"Rientro a scuola in sicurezza"** (28.09.2020) elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della regione Campania e condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Entrambi i documenti fanno riferimento, per la gestione dei casi di positività, ad un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e al coinvolgimento delle famiglie in stretto contatto con il Medico di medicina generale e/o il Pediatra di libera scelta. Un ruolo fondamentale è rivestito dai referenti scolastici COVID-19 che sono stati adeguatamente formati sulle procedure da seguire. Molto rilevante, al riguardo, risulta inoltre la predisposizione di una specifica piattaforma approvata dall'Unità di Crisi Covid della Regione Campania, l'**e-covid sinfonia**, con cui i cittadini e le scuole possono interfacciarsi.

La figura seguente illustra in maniera sintetica le procedure in interesse.





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Nozione di "contatti stretti"

Sono considerati contatti stretti gli studenti dell'intera classe del soggetto positivo (presenti a scuola nelle 48 ore precedenti), e gli altri soggetti individuati dall'ASL di competenza venuti a contatto sempre nelle 48 ore precedenti. Il dirigente scolastico riceve al riguardo disposizioni dall'ASL competente per l'individuazione di alunni/personale scolastico considerati "contatti stretti" a seconda della valutazione della specifica situazione⁸. È bene precisare che i contatti di un caso solo sospetto, ma non ancora conclamato non devono sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma adottare comportamenti prudenti in attesa dell'esito del tampone di controllo. Solo nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti saranno posti in quarantena, osservando, in caso di non insorgenza di sintomi, un periodo di isolamento di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di 10 giorni dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il periodo di quarantena

La Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 definisce il termine di quarantena come *"la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi"*. Nella medesima Circolare viene descritta la procedura da seguire per il rientro in comunità, a seconda se trattasi di casi sintomatici o asintomatici e di "contatti stretti" di casi positivi.

In particolare, i **casi positivi asintomatici** possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e dopo aver eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo). Se si tratta, invece, di **casi positivi sintomatici**, è possibile il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) e un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (**casi positivi a lungo termine**). Relativamente a quest'ultimo caso, se trattasi di pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato secondo le indicazioni che le autorità sanitarie vorranno adottare d'intesa con gli esperti clinici e microbiologi/virologi.

Per quanto riguarda le determinazioni di carattere organizzative del personale scolastico e per garantire il diritto allo studio, il riferimento è costituito dalla **Nota prot.1934 del 26 ottobre 2020**, a firma del Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, che, al paragrafo 2, recependo il **Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020**, fornisce specifiche indicazioni sul personale docente e ATA posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario domiciliare.

⁸ La valutazione e relativa individuazione di contatto stretto dipenderà dall'osservanza delle misure di prevenzione del rischio contagio messe in atto (es. distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani, utilizzo della mascherina chirurgica, ecc.)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Nel rimandare ad una lettura approfondita della nota summenzionata, se ne riporta qui uno stralcio significativo. "Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all'articolo 87, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]". Anche l'INPS, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore. (.....) Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone. Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute".

La riammissione a scuola

Per quanto concerne la riammissione a scuola dell'alunno, si richiamano le disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche, in ottemperanza a quanto stabilito dal **Rapporto ISS n. 58/2020** puntualmente richiamato nel **Documento "Rientro a scuola in sicurezza"**. Nello specifico della regione Campania, la tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe prevede un'assenza per malattia superiore a 3 giorni (**Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020**) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell'infanzia e superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (**art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967**).

Se, invece, le assenze scolastiche⁹ sono dovute a motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In questo caso, come precedentemente affermato, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si dà credito alla famiglia, valorizzando quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Invece, nel caso in cui lo studente sia stato assente per una sintomatologia non riconducibile a Covid-19, il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo o a scuola, con apposita certificazione.

⁹ Si rimanda ai modelli allegati al Documento "Rientro a Scuola in sicurezza"

Allegato 6)

Il/la sottoscritto/a _____ Cognome _____ Nome _____
_____ Luogo di nascita _____
_____ Data di nascita _____ genitore
del bambino/studente della scuola _____

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione
di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,

DICHIARA

che l'assenza del figlio da scuola dal _____ al _____ è avvenuta
per ragioni diverse da motivi di salute.

Luogo e data _____ Firma _____